

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

## 12<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Igiene e sanità)

6° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 2 LUGLIO 1997

**Presidenza del presidente CARELLA**

### INDICE

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

*(2550) Disposizioni in materia di incarichi di medicina generale*, approvato dalla Camera dei deputati  
(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE ..... Pag. 2, 3  
BRUNI (*Misto*), *relatore alla Commissione* 2

*I lavori hanno inizio alle ore 16,05.*

*DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE*

**(2550) Disposizioni in materia di incarichi di medicina generale**, approvato dalla Camera dei deputati.

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Disposizioni in materia di incarichi di medicina generale», approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Bruni di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

BRUNI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati il 24 giugno 1997, ha lo scopo di rimediare ad una situazione d'incertezza derivata dalla pubblicazione dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti tra il Servizio sanitario e i medici di medicina generale, reso esecutivo con il decreto del Presidente della Repubblica n. 484 del 22 luglio 1996. Infatti, il nuovo Accordo ha modificato sia le scadenze per la presentazione delle domande dei medici che aspirano ad essere inseriti nelle graduatorie regionali, sia la valutazione dei titoli che danno punteggio ai fini della formazione della graduatoria stessa.

Mentre la vecchia normativa (decreto del Presidente della Repubblica n. 314 del 28 settembre 1990) prevedeva la presentazione delle domande entro il 30 giugno dell'anno precedente a quello d'interesse (ad esempio, per la formazione della graduatoria valida per l'anno 1996, le domande dovevano essere inviate entro il 30 giugno 1995), il nuovo Accordo ha anticipato la presentazione al 31 gennaio dell'anno precedente a quello d'interesse, per cui se la graduatoria deve valere per l'anno 1998 le domande devono essere inviate entro il 31 gennaio 1997.

Detto ciò veniamo all'articolo unico del disegno di legge al nostro esame, che si compone di tre commi.

Dividerei il primo comma in due parti. La prima parte prevede che le regioni dispongano le graduatorie regionali per gli aspiranti medici, comprendendo anche gli incarichi di medicina generale, secondo le procedure di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 484 del 1996, che in particolare all'articolo 2 contempla l'individuazione dei requisiti che i medici debbono possedere al momento della presentazione della domanda, le modalità di presentazione della medesima e gli adempimenti delle regioni chiamate a formare le graduatorie e a provvedere alla loro valutazione, e all'articolo 3 individua i titoli valutabili ai fini della graduatoria. La seconda parte del primo comma – su cui sentiremo anche il parere del Governo – è piuttosto complessa. Essa infatti introduce una novità: consente ai medici che avevano presentato la domanda entro il 30 giugno 1996 di integrarla con i titoli

dagli stessi posseduti (ad esempio, attestato di formazione di medicina generale) alla data del 31 maggio 1996. Sarebbe opportuno, per meglio comprendere l'importanza di questa disposizione, che il Governo fornisse una spiegazione dell'ultimo periodo del comma 1 relativo ai titoli posseduti al 31 maggio 1996. A cosa ci si riferisce esattamente? Forse potrebbe anche trattarsi di un errore.

Per quanto riguarda il secondo comma dell'articolo, è necessaria una premessa. Il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256 (che ha recepito la direttiva 86/457 della Comunità europea relativa alla formazione specifica in medicina generale), prevede che a partire dal 1° gennaio 1995 il possesso dell'attestato rilasciato dopo apposito corso biennale costituisca titolo necessario per l'esercizio della professione. Il decreto legislativo n. 502 del 1992, modificato dal decreto legislativo n. 517 del 1993, obbliga l'amministrazione ad inserire prioritariamente nella graduatoria di medicina generale i medici in possesso dell'attestato di cui sopra. L'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale ha previsto un premio di 12 punti per quanti sono in possesso dell'attestato in argomento. Per chiarire meglio il comma 2, ricordo che il bando del primo concorso di formazione biennale (decreto legislativo n. 256 del 1991) è stato pubblicato nel 1994 e solo alcune regioni hanno dato immediatamente inizio al corso, che si è concluso entro il 31 dicembre 1996, consentendo ai medici partecipanti di ottenere i 12 punti nella graduatoria che andrà in vigore nel 1998. Altre regioni, invece, hanno iniziato il corso nel 1995 terminandolo nel 1997, e i medici partecipanti, non avendo conseguito il titolo entro il 31 dicembre 1996, non si vedrebbero riconosciuti i 12 punti. Il secondo comma intende pertanto sanare questa disparità, legata all'incapacità amministrativa di quelle regioni che hanno iniziato il corso in ritardo, riconoscendo i 12 punti anche agli iscritti al primo corso di formazione terminato oltre il 31 dicembre 1996. Naturalmente costoro, in sede di conferimento dell'incarico, dovranno produrre il relativo attestato.

Infine il terzo comma riprende la normativa transitoria del decreto del Presidente della Repubblica n. 484 del 1996 stabilendo, nelle zone carenti di assistenza primaria (guardia medica ed emergenza territoriale) rilevate nel corso del 1996, l'applicabilità dei criteri previsti dal vecchio Accordo collettivo nazionale e, in particolare, il decreto del Presidente della Repubblica n. 314 del 1990 per la medicina generale e quello n. 41 del 1991 per il servizio di guardia medica ed emergenza territoriale.

Con ciò concludo il mio intervento, riservandomi di formulare ulteriori osservazioni dopo avere ascoltato il Governo.

PRESIDENTE. Senatore Bruni, la ringrazio per la sua esposizione e rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

*I lavori terminano alle ore 16,15.*

